



Regolamento per la disciplina dell'istituto del patrocinio legale degli amministratori e dei dipendenti dell'Ente Idrico Campano

Approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 33 del 12 novembre 2025



Indice

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Presupposti	3
Art. 3 - Conflitto di interessi.....	4
Art. 4 - Legale di comune gradimento	5
Art. 5 - Conclusione definitiva favorevole del procedimento giudiziario	6
CAPO II - PROCEDIMENTO	7
Art. 6 - Adempimenti dell’amministratore/dipendente all’inizio del procedimento giudiziario	7
Art. 7 - Ammissione alla procedura	9
Art. 8 - Oneri economici per il patrocinio legale.....	10
Art. 9 - Pluralità di dipendenti/amministratori difesi	11
Art. 10 - Acconti	11
Art. 11 - Liquidazione degli oneri di difesa	12
Art. 12 - Assicurazione dell’Ente contro i rischi derivanti dall’espletamento del mandato degli amministratori o dall’espletamento del servizio dei dipendenti.....	13
Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali.....	13



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto del patrocinio legale degli amministratori e dei dipendenti dell'Ente Idrico Campano in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro delle rispettive aree, nei casi in cui l'Ente Idrico Campano, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, assuma, in assenza di conflitto di interessi, l'assistenza legale processuale dei propri amministratori e dei propri dipendenti, sottoposti a procedimento di responsabilità civile e penale per fatti o atti connessi all'espletamento del mandato o del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le ipotesi di rimborso delle spese sostenute a seguito di giudizi contabili.
3. Il presente Regolamento si applica agli amministratori e al personale dipendente, dirigente e non dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
4. L'Ente Idrico Campano, laddove si verifichi l'apertura di un procedimento civile o penale nei confronti di un amministratore o di un dipendente per fatti ed atti dallo stesso compiuti e direttamente connessi all'espletamento del mandato o del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, potrà concedere il patrocinio legale, qualora l'amministratore o il dipendente ne faccia richiesta, assumendo l'onere della difesa sin dall'apertura del procedimento e facendolo assistere da un legale di comune gradimento, a condizione che non sussista conflitto di interessi.
5. L'Ente Idrico Campano, in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, ripeterà dall'amministratore e dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
6. Il patrocinio legale non spetta per i procedimenti di qualsiasi natura avviati dall'amministratore o dal dipendente nei confronti dell'Ente Idrico Campano o di terzi, ovvero in cui il dipendente o l'amministratore siano attori o ricorrenti e non convenuti.
7. Il patrocinio legale non spetta ai soggetti esterni, anche se componenti di commissioni e organi consultivi, di valutazione o di controllo, ancorché obbligatori per legge, né a collaboratori esterni, lavoratori interinali, lavoratori socialmente utili o consulenti dell'Ente Idrico Campano.

Art. 2 - Presupposti

1. L'assunzione diretta della difesa ovvero l'assunzione indiretta per il tramite del rimborso delle spese legali è ammessa esclusivamente in presenza di tutte le seguenti condizioni:
 - a. assunzione dell'onere di difesa da parte dell'Ente Idrico Campano sin dall'inizio del procedimento;
 - b. assenza di conflitto di interessi tra l'Ente Idrico Campano e gli atti o i fatti compiuti dall'amministratore o dal dipendente;

- c. che sia esistente, ovvero che fosse esistente al momento del compimento degli atti o dei fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario, un rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato;
- d. che vi sia una connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del mandato o del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
- e. che sia stata pronunciata sentenza, o altro provvedimento giudiziario, anche parziale, di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso la responsabilità, in sede penale, civile in ordine ai fatti addebitati;
- f. conformità dell'importo richiesto a titolo di rimborso, valutata alla luce di quanto disposto dal presente Regolamento e verificata dall'Ufficio Legale (*Settore "Giuridico-Amministrativo"*).

Art. 3 - Conflitto di interessi

- 1. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi, si terrà conto esclusivamente dei fatti in contestazione. Tali fatti, per integrare un'ipotesi di conflitto di interessi, devono configurarsi in contraddizione rispetto agli interessi pubblici perseguiti dall'Ente Idrico Campano.
- 2. Sussiste conflitto di interessi allorché il soggetto richiedente il patrocinio legale abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato, nell'espletamento delle proprie funzioni, il perseguimento dei fini pubblici e istituzionali, ovvero abbia provveduto a sostituire i fini pubblici con interessi personali, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine dell'Ente Idrico Campano. Il conflitto di interessi si realizza infatti quando emergano, o comunque possano emergere, estremi di natura disciplinare ed amministrativa per i fatti contestati in sede giudiziaria, per mancanze attinenti al compimento dei doveri di ufficio.
- 3. Ferma restando la necessità di una specifica valutazione del caso concreto, a titolo esemplificativo, si ha comunque conflitto di interessi nei seguenti casi
 - a. quando l'attivazione del procedimento giudiziario nei confronti dell'amministratore o del dipendente sia avvenuta a seguito di segnalazione all'Autorità Giudiziaria da parte dell'Ente Idrico Campano;
 - b. quando l'Ente Idrico Campano partecipi al procedimento penale in quanto costituitosi parte civile;
 - c. apertura di procedimento disciplinare a carico del dipendente per fatto contestato in sede giudiziaria e quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente;
 - d. violazione dell'obbligo di astensione, in caso di conflitto di interessi, di cui all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 4. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interessi non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni

addebito in capo al dipendente. In tal caso il dipendente, ha diritto, ad avvenuta conclusione favorevole del procedimento e qualora sia stato escluso detto conflitto di interessi, al rimborso delle spese sostenute, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

5. La valutazione in ordine alla sussistenza del conflitto di interessi è rimessa:
 - a. al Direttore Generale;
 - b. per il Presidente e per gli altri amministratori, al Direttore Generale, il quale si avvarrà, per la decisione, del supporto e di una relazione predisposta dall'Ufficio Legale (*Settore "Giuridico-Amministrativo"*);
 - c. per il Direttore Generale e per i dirigenti, al Presidente, il quale si avvarrà, per la decisione, del supporto e di una relazione predisposta dal Direttore Generale;
 - d. per gli altri dipendenti, dal Direttore Generale, il quale si avvarrà, per la decisione, del supporto e di una relazione predisposta dal dirigente (o dai dirigenti) responsabile/i della struttura dell'Ente Idrico Campano competente in ordine alla fattispecie oggetto di giudizio.
6. È rimessa comunque al Presidente ogni valutazione in ordine alle ipotesi di conflitto di interessi derivanti da danno non patrimoniale e all'immagine ed in ordine alla costituzione dell'Ente Idrico Campano quale parte civile nel processo penale.
7. Qualora nel corso dell'evolversi del processo dovessero emergere elementi tali da configurare il profilarsi di un'ipotesi di conflitto di interessi, l'Ente Idrico Campano procederà alla sospensione del patrocinio legale già concesso.
8. Nell'ipotesi di apertura di giudizi contabili, tenuto conto che gli stessi sono volti ad accertare eventuali responsabilità del dipendente per danni ingiusti cagionati alla Pubblica Amministrazione, si configurerà in automatico un'ipotesi di conflitto di interessi fra le parti, e pertanto si procederà, in caso di proscioglimento definitivo con esclusione di ogni responsabilità per danno erariale, al solo rimborso delle spese legali, nei limiti di quelle che saranno determinate dal giudice contabile, ai sensi dell'art. 31 dell'allegato 1 del Codice di Giustizia contabile, D. Lgs. n. 174/2016.
9. Ai sensi della vigente normativa non potrà aversi alcun rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito delle procedure di verifica o di indagine preliminare instauratesi innanzi alla Corte dei Conti.

Art. 4 - Legale di comune gradimento

1. L'Ente Idrico Campano autorizzerà l'assunzione diretta degli oneri legali a condizione che il professionista individuato si impegni a richiedere il pagamento degli oneri difensivi nella misura massima dei valori medi dei parametri tariffari forensi previsti dal D. M. emanato in attuazione della legge n. 247/2012, oltre le spese forfettarie nella misura prevista dalla legge, IVA e CPA, ferme restando le possibilità di incremento come disciplinate dal presente Regolamento. Nell'ottica di contenimento della spesa pubblica è incoraggiata l'applicazione delle diminuzioni previste da detto decreto.
2. Qualora il professionista individuato non intenda adeguarsi ai limiti tariffari di cui al comma

precedente, ovvero non intenda sottoscrivere il disciplinare di incarico previsto dal presente Regolamento, l'Ente Idrico Campano non autorizzerà l'assunzione diretta degli oneri per la difesa dell'amministratore o del dipendente.

3. L'amministratore o il dipendente potrà comunque liberamente avvalersi dell'opera del professionista individuato, con il quale però terrà personalmente i relativi rapporti, anche di natura economica, senza alcun onere a carico dell'Ente Idrico Campano. In tale ipotesi, qualora ricorrano le circostanze definite dal presente Regolamento, l'Ente Idrico Campano provvederà al rimborso in favore del dipendente degli oneri sostenuti per la sua difesa sempre ed unicamente nei limiti di spesa previsti dal presente articolo.
4. L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Ente Idrico Campano è di norma limitata alla spesa di un solo legale. Nel caso di procedimenti penali di particolare complessità, previa valutazione della ricorrenza di tale circostanza da parte dell'Ufficio Legale, potrà essere autorizzata la costituzione di un collegio difensivo, mediante la nomina di un ulteriore e solo legale, in riferimento al quale dovrà essere preventivamente acquisito il gradimento dell'Ente Idrico Campano.
5. I relativi oneri economici saranno comunque sostenuti nei limiti del presente regolamento e l'attribuzione delle competenze, spettanti a ciascuno dei professionisti incaricati, andrà definita e ripartita sulla base dell'impegno professionale profuso e delle attività svolte, come essi stessi provvederanno autonomamente a regolare.
6. Nell'ipotesi di assistenza diretta, ogni rapporto, anche economico, con il difensore individuato, relativo all'incarico conferito, sarà tenuto direttamente dall'Ente Idrico Campano, fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi di giudizio.
7. Il dipendente e/o il legale incaricato della difesa sono tenuti ad aggiornare periodicamente l'Ente Idrico Campano sull'evoluzione del procedimento giudiziario.
8. Il dipendente ammesso al patrocinio con assistenza diretta da parte dell'Ente Idrico Campano, condannato con sentenza esecutiva passata in giudicato in conseguenza dei fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, ovvero quando ricorra una delle ipotesi in cui è esclusa l'assunzione da parte dell'Ente Idrico Campano degli oneri economici per la difesa del dipendente, come descritte nel presente Regolamento, sarà tenuto a rifondere all'Ente Idrico Campano tutte le spese eventualmente già sostenute per la sua difesa. Tale credito sarà, ove possibile, trattenuto dalle ordinarie spettanze retributive del dipendente, nei limiti stabiliti dalla legge, salvo le ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 5 - Conclusione definitiva favorevole del procedimento giudiziario

1. Per le finalità di cui al presente regolamento, per *"conclusione definitiva favorevole del procedimento"* deve intendersi:
 - *in materia penale*: quando il processo sia definito con provvedimento di assoluzione ex art. 530, comma 1, C.p.p. ovvero:
 - perché il fatto non sussiste;

- perché l'imputato non lo ha commesso o perché è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, per stato di necessità, di legittima difesa;
- perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato;
- perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile.

Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (*amnistia, prescrizione, definizione del processo per decesso dell'imputato*) o quelle di patteggiamento o oblazione non legittimano il rimborso delle spese legali. Ugualmente non danno diritto ad alcuna forma di pagamento i provvedimenti che danno atto dell'intervenuta prescrizione.

Il dipendente è, altresì, ammesso al pagamento delle spese legali sopportate in sede di indagini preliminari concluse con l'archiviazione della *notizia criminis* purché la formulazione del decreto di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

- *in materia civile*: la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale; in mancanza di tale presupposto, resta escluso il diritto al rimborso delle spese legali nel caso in cui sia stata dichiarata la prescrizione del diritto ovvero il giudizio si sia concluso per inattività delle parti o cessata materia del contendere. La definizione vale anche per le controversie rientranti nell'area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle quali questo sia tenuto a compiere accertamenti in ordine alle eventuali responsabilità risarcitorie e, eventualmente, ad emettere le relative sentenze di condanna. La stessa definizione si applica, infine anche nelle controversie dinanzi al giudice del lavoro.
- *in materia contabile*: la fattispecie in cui il giudice contabile abbia accertato, che il danno non è stato causato da comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, o comunque colposi, conseguentemente ritenendolo esente da ogni responsabilità per danno erariale. Il rimborso delle spese avverrà solo in caso di proscioglimento nel merito, con esclusione, quindi, di qualsiasi diritto al rimborso nell'ipotesi di proscioglimento per ragioni di rito o per questioni preliminari e sempre nei limiti delle somme che saranno determinate dal giudice contabile, ai sensi dell'art. 31 dell'allegato 1 del Codice di Giustizia contabile, D. Lgs. 174/2016.

CAPO II - PROCEDIMENTO

Art. 6 - Adempimenti dell'amministratore/dipendente all'inizio del procedimento giudiziario

1. L'amministratore ovvero il dipendente, sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del mandato o del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, dovrà:
 - a. comunicare all'Ente Idrico Campano l'avvio del procedimento giudiziario nel più breve tempo possibile e, comunque, nel termine massimo di dieci giorni dalla notifica

- dell'atto, salvo comprovato legittimo impedimento;
- b. presentare apposita istanza per l'ammissione all'istituto del patrocinio legale a carico dell'Ente Idrico Campano;
 - c. dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, l'eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione, dandone contestuale avviso all'Ente Idrico Campano.
2. Se l'istanza proviene dall'amministratore dovrà essere inoltrata al Direttore Generale e se proviene dal dipendente al Dirigente del Settore "Affari Generali".
 3. Nell'istanza di ammissione al patrocinio legale, l'amministratore/dipendente dovrà avere cura di indicare:
 - la richiesta di ammissione al patrocinio con l'indicazione del procedimento cui si riferisce e ogni informazione utile sulla fattispecie oggetto del procedimento a proprio carico;
 - la richiesta di nomina di un legale di fiducia da parte dell'Ente Idrico Campano, ovvero la comunicazione del nominativo del legale di fiducia prescelto, al fine di consentire l'espressione del "comune gradimento";
 - la comunicazione del perito o consulente tecnico di parte prescelto, ovvero la riserva di nomina;
 - l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale;
 - la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 DPR n. 445/2000, di non aver stipulato polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione, ovvero di aver sottoscritto polizze assicurative per la menzionata finalità, in tal caso dandone contestuale informazione all'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 C. c.;
 - l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
 4. All'istanza dovrà essere allegato:
 - copia dell'atto giudiziario ed ogni altra documentazione utile a chiarire i fatti oggetto del procedimento giudiziario e, nel caso di procedimento penale, gli eventuali reati contestati;
 - preventivo di parcella del legale, firmato e datato, redatto in conformità ai parametri forensi approvati con decreto del Ministero della Giustizia, con l'indicazione distinta del compenso per le diverse fasi del giudizio, per consentire all'Ente Idrico Campano la valutazione in merito alla congruità della spesa e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - preventivo dell'eventuale perito o consulente tecnico di parte, firmato e datato.
 5. L'assenza di anche una delle informazioni previste dai commi precedenti determinerà l'improcedibilità dell'istanza, che sarà quindi tenuta sospesa in attesa delle necessarie integrazioni.
 6. L'istanza di ammissione al patrocinio legale deve essere presentata prima del formale

conferimento dell'incarico difensivo, salvo che ricorrano casi di urgenza, comportanti preclusioni e decadenze processuali, debitamente motivati e documentati.

7. All'esito della singola fase processuale, il patrocinio legale per il successivo grado di giudizio deve essere richiesto con una nuova istanza al fine di verificare la permanenza o la sussistenza dei presupposti per la tutela legale.

Art. 7 - Ammissione alla procedura

1. Il Direttore Generale, per gli amministratori, ricevuta l'istanza di patrocinio legale, completa della documentazione prevista dal presente Regolamento, previa verifica dell'assenza di conflitto di interessi come disciplinata dal presente Regolamento, provvederà all'istruttoria della richiesta, esprimendo il gradimento alla nomina del legale prescelto dall'amministratore entro 30 giorni dalla richiesta, previa acquisizione di:
 - il parere dell'Ufficio legale in ordine alla situazione di incompatibilità e/o conflitto di interesse del legale su cui occorre esprimere il "*comune gradimento*" ed in ordine alla congruità del preventivo da questi presentato. Quanto al parere in ordine alla situazione di incompatibilità e/o conflitto di interesse del legale su cui occorre esprimere il "*comune gradimento*" l'Ufficio legale, sulla base degli atti e documenti d'ufficio detenuti e conservati dalla stessa, verificherà la sussistenza di situazione di conflitto di interesse per essere l'avvocato individuato dal dipendente/amministratore incaricato del patrocinio in cause contro l'Ente Idrico Campano in corso o concluse nei due anni precedenti alla richiesta. Il comune gradimento è negato nel caso in cui la scelta ricada su un professionista che versi in situazioni di conflitto di interessi per essere incaricato del patrocinio in cause contro l'Ente Idrico Campano, in corso o concluse nei due anni precedenti alla richiesta, o per sussistenza di cause di incompatibilità ad assumere incarichi professionali nell'interesse della Provincia;
 - parere dell'Ufficio legale sul preventivo di parcella presentato dal legale individuato;
 - qualora individuato, il parere del dirigente competente *ratione materiae* sulla congruità del preventivo del perito.
2. Il dirigente del Settore "*Affari Generali*", per i dipendenti, ricevuta l'istanza di patrocinio legale, completa della documentazione prevista dal presente Regolamento, previa verifica dell'assenza di conflitto di interessi come disciplinata dal presente Regolamento, provvederà all'istruttoria della richiesta, esprimendo il gradimento alla nomina del legale prescelto dal dipendente entro 30 giorni dalla richiesta, previa acquisizione di:
 - il parere dell'Ufficio legale in ordine alla situazione di incompatibilità e/o conflitto di interesse del legale su cui occorre esprimere il "*comune gradimento*" ed in ordine alla congruità del preventivo da questi presentato. Quanto al parere in ordine alla situazione di incompatibilità e/o conflitto di interesse del legale su cui occorre esprimere il "*comune gradimento*" l'Ufficio Legale, sulla base degli atti e documenti d'ufficio detenuti e conservati dalla stessa, verificherà la sussistenza di situazione di conflitto di interesse per essere l'avvocato individuato dal dipendente/amministratore incaricato del

patrocinio in cause contro l'Ente Idrico Campano in corso o concluse nei due anni precedenti alla richiesta. Il comune gradimento è negato nel caso in cui la scelta ricada su un professionista che versi in situazioni di conflitto di interessi per essere incaricato del patrocinio in cause contro l'Ente, in corso o concluse nei due anni precedenti alla richiesta, o per sussistenza di cause di incompatibilità ad assumere incarichi professionali nell'interesse della Provincia;

- parere dell'Ufficio legale sul preventivo di parcella presentato dal legale individuato;
 - qualora individuato, il parere del dirigente competente "*ratione materiae*" sulla congruità del preventivo del perito.
3. Qualora il dipendente interessato dal giudizio sia il Direttore Generale oppure rivesta la qualifica di Dirigente del Settore "*Affari Generali*", l'istanza sarà trasmessa all'Ufficio Legale per l'istruttoria.
 4. Per le valutazioni istruttorie, si potrà procedere all'acquisizione di ulteriore documentazione o alla raccolta di informazioni, interessando direttamente l'amministratore o il dipendente, anche mediante l'audizione dello stesso.
 5. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Ente Idrico Campano assume a proprio carico tutti gli oneri connessi alla difesa, compresi quelli per eventuali periti o consulenti di parte, fin dall'apertura del procedimento giudiziario.
 6. Il provvedimento di riconoscimento o di diniego della tutela legale è adottato con determinazione del Direttore Generale per gli amministratori e del Dirigente del Settore "*Affari generali*" per i dipendenti.

Art. 8 - Oneri economici per il patrocinio legale

1. Il professionista legale, incaricato della difesa dell'amministratore ovvero del dipendente, è tenuto a sottoscrivere un apposito disciplinare di incarico con l'Ente Idrico Campano.
2. Prima dell'assunzione dell'incarico, il legale dovrà formulare un preventivo di spesa di massima che quantifichi gli oneri che presumibilmente saranno posti a carico dell'Ente Idrico Campano qualora, all'esito della procedura, ne ricorrano le circostanze contrattualmente previste. Tale preventivo di spesa, la cui conformità alle tariffe professionali è verificata dall'Ufficio Legale dovrà necessariamente assestarsi sui valori medi dei parametri tariffari forensi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, oltre le spese forfettarie nella misura per la prestazione, IVA e CPA. Restano ferme le possibilità di incremento come disciplinate dal presente Regolamento.
3. Il preventivo di spesa dovrà indicare il valore della controversia (nei giudizi civili), l'organo giudicante e la fase del giudizio in cui si espletterà l'attività professionale. Tale preventivo potrà essere sottoposto a revisione annuale, in conformità ai successivi commi.
4. Gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui è firmato il disciplinare di incarico, al fine di garantire la copertura della spesa.
5. L'Ente Idrico Campano chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di

spesa sulla base del quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

6. Gli oneri economici troveranno copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio appositamente predisposti.
7. All'esito del giudizio, gli onorari determinatisi sulla base dei valori del presente articolo potranno essere aumentati fino all'80%, tenendo in conto determinati parametri, come ad esempio: caratteristiche, urgenza, pregio dell'attività prestata, complessità del procedimento, la gravità e numero di imputazioni, tipologia di reato contestato, gravità della pena edittale prevista, valore della causa, pena prevista e/o richiesta, la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, sussistenza di contrasti giurisprudenziali in merito alle questioni affrontate, autorità giudiziaria innanzi alla quale si è svolta la prestazione, rilevanza patrimoniale, numero di documenti da esaminare, numero di udienze, pubbliche e camerali, diverse da quelle di mero rinvio, tempo necessario per l'espletamento delle attività, la durata del processo ecc.
8. Con riferimento ad ogni ipotesi di aumento, il professionista legale dovrà trasmettere un'approfondita relazione che dia conto dettagliatamente della ricorrenza delle circostanze sopra descritte a titolo esemplificativo e di tutte quelle che riterrà utili a giustificare la sua richiesta. La richiesta dovrà essere assistita da idonee prove documentali, da valutarsi da parte dell'Ufficio Legale.
9. In merito alla concessione dell'aumento percentuale degli onorari e del suo valore, è fatta salva ogni valutazione da parte dell'Ente Idrico Campano, previo eventuale contraddittorio con l'interessato.

Art. 9 - Pluralità di dipendenti/amministratori difesi

1. Quando in una causa lo stesso avvocato assista più dipendenti aventi la stessa posizione processuale, sarà previsto un unico compenso, come determinato nel preventivo presentato all'Ente Idrico Campano, che potrà di regola essere aumentato, per ogni soggetto oltre il primo, nella misura del 10%, fino ad un massimo di dieci soggetti e, per ogni soggetto oltre i primi dieci, nella misura del 5%, fino ad un massimo di venti.
2. Quando in una causa lo stesso avvocato assista più dipendenti aventi però differenti posizioni processuali, i relativi procedimenti di patrocinio legale saranno tenuti distinti.

Art. 10 - Acconti

1. Nell'ipotesi di assistenza diretta, potranno essere corrisposti acconti sulle competenze dovute al professionista, a conclusione di ciascuna delle fasi nelle quali si articola il procedimento giudiziario ai sensi della vigente normativa.
2. L'acconto sarà concesso previo positivo parere dell'Ufficio Legale e previo assenso del dipendente interessato, che dovrà essere informato sulla possibilità di ripetizione, come indicato dal presente articolo.
3. Quanto corrisposto a titolo di acconto sarà oggetto di ripetizione, quando il dipendente sia

condannato con sentenza esecutiva passata in giudicato in conseguenza dei fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, ovvero quando ricorra una delle ipotesi in cui è esclusa l'assunzione da parte dell'Ente Idrico Campano degli oneri economici per la difesa, come previsto dal presente Regolamento.

Art. 11 - Liquidazione degli oneri di difesa

1. In caso di assunzione diretta o indiretta degli oneri della difesa, qualora vi sia conclusione favorevole del procedimento, l'Ente Idrico Campano liquida al legale incaricato ed agli eventuali consulenti di parte il compenso inizialmente approvato, limitatamente all'attività effettivamente svolta e secondo i criteri previsti dal presente Regolamento e decorsi i termini per la proposizione di gravame.
2. Il rimborso degli oneri di difesa presuppone che il dipendente/amministratore comprovi l'effettivo esborso sostenuto.
3. Nel caso di rimborso, il dipendente/amministratore deve allegare alla richiesta di rimborso anche dettagliata relazione del difensore sulla complessità tecnica e giuridica del contenzioso e dell'attività difensiva svolta, per consentire la preventiva valutazione di congruità da parte dell'Ufficio legale.
4. All'istanza di rimborso deve essere acclusa:
 - copia del provvedimento favorevole;
 - fattura del legale quietanzata;
 - fattura del consulente quietanzata;
 - copia del bonifico/assegno di avvenuto pagamento degli oneri di difesa;
 - dettagliata relazione e documentazione di supporto dei consulenti (legali e peritali) in ordine all'attività difensiva e peritale svolta
 - dichiarazione di non aver stipulato polizze assicurative che conferiscano diritto al dichiarante di chiedere a compagnie di assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimenti giudiziari.
5. In caso di assoluzione con vittoria di spese il dipendente/amministratore è tenuto a rivalersi sulla controparte e l'Ente Idrico Campano è tenuto al rimborso solo per l'eventuale quota di compenso non coperta dalla condanna.
6. Il rimborso è disposto con determinazione del Direttore Generale per gli amministratori e del Dirigente del Settore "Affari Generali" per i dipendenti.
7. Con riferimento agli amministratori il rimborso è adottato all'esito della verifica non solo delle condizioni e dei limiti di cui al presente Regolamento, ma anche del rispetto dei vincoli di spesa di natura finanziaria di cui ai plurimi pronunciamenti della Corte dei Conti, valevoli anche per le spese legali.



Art. 12 - Assicurazione dell'Ente contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato degli amministratori o dall'espletamento del servizio dei dipendenti

1. L'Ente idrico Campano può assicurare i propri amministratori/dipendenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato o del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, dandone comunicazione ai soggetti assicurati e fornendo loro copia della polizza.
2. Il rimborso delle spese legali non è ammissibile laddove l'Ente Idrico Campano abbia provveduto ad assicurare i propri dipendenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato o del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, con polizza che includa la tutela legale.
3. In vigenza della polizza, in caso di insorgenza di sinistro, l'amministratore ovvero il dipendente che desideri avvalersene dovrà tempestivamente informare l'Ente Idrico Campano per l'attivazione della copertura assicurativa, inviando specifica istanza, corredata di tutta la documentazione giustificativa.
4. Il Dirigente competente per materia, a seguito di apposita istruttoria, provvederà a trasmettere l'istanza alla compagnia assicurativa competente per la gestione del sinistro nel rispetto dei termini contrattuali.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente Idrico Campano della relativa deliberazione di approvazione.
2. Tutti gli adempimenti procedurali posti a carico del dipendente istante descritti nel presente Regolamento costituiscono un onere per il medesimo. Pertanto, i dipendenti che non si attengano alle prescrizioni sopra citate in base alle modalità descritte non potranno avvalersi dell'istituto contrattuale del patrocinio legale, e, quindi, della possibilità di chiedere all'Ente l'assunzione/rimborso di qualsivoglia onere difensivo.
3. Per i procedimenti giudiziari in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i quali non sia stato concesso il patrocinio legale, si procederà, a domanda del dipendente, al rimborso delle spese legali, sussistendo i presupposti di cui all'art. 11.
4. Per le procedure di patrocinio già autorizzato ed in corso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicheranno tutte le previsioni compatibili.